



TRIBUNALE DI MILANO

- SEZIONE LAVORO -

Il Giudice del Lavoro, dott. Giovanni Casella, letto il ricorso che precede; vista in particolare la richiesta di notificazione ex articolo 151 c.p.c., formulata per la pubblicazione del ricorso sul sito Internet della Amministrazione convenuta; ritenuto di respingere la richiesta, considerato che, come chiarito dalla giurisprudenza, *“in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell’art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo “fax” in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell’atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione”* (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SS.UU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003).

Sulla base di tali principi, occorre, nel caso osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati (che deve essere rispettato anche per i ricorsi d'urgenza, potendo incidere, evidentemente, anch'essi in modo significativo nella sfera giuridica dei controinteressati), non potendosi dare per scontata o pretendere, ragionevolmente, un'abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c..

Nel bilanciamento, perciò, tra le esigenze di celerità attoree (che possono, peraltro, essere salvaguardate dall'efficacia *ex tunc* della sentenza di merito) e il diritto di difesa dei controinteressati, appare, dunque, da far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito Internet ex articolo 151 c.p.c.;

visto l'art. 415 c.p.c.

fissa

l'udienza di discussione della presente controversia per il giorno 03/04/2017 alle ore 10:00, disponendo che copia del ricorso e del decreto siano notificati alla parte convenuta a cura della parte ricorrente entro e non oltre il termine di legge.

In caso di notifica via PEC, il giudice invita la parte ricorrente a provvedere tempestivamente al deposito in via telematica degli atti notificati e delle relative ricevute in formato EML o MSG , nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione;



Dispone altresì che la parte ricorrente depositi in udienza estratto del Registro INI-PEC/REGINDE contenente l'indirizzo PEC del destinatario della notifica alla data della notifica del ricorso.

Avverte la parte convenuta che potrà costituirsi in Cancelleria almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione mediante deposito di memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e che, in difetto, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 416 e 418 c.p.c. Informa, inoltre, la parte convenuta che in tale udienza potrà farsi rappresentare da un procuratore che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Milano, il 11/01/2017

Il Giudice del Lavoro
(dott. Giovanni Casella)

